



Comune di Poncarale
Provincia di Brescia

COPIA

Codice Ente 10397

Delibera trasmessa in elenco ai Capigruppo consiliari contestualmente alla pubblicazione.

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE**

N° 52 del 02/11/2021

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DEL NUOVO TESTO DELL'ART. 11, COMMI 2, 3, 4, 5 E 6, E DELL' ART. 30 DEL REGOLAMENTO COMUNALE SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI, RISPETTIVAMENTE IN TEMA DI GESTIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE E DI NOMINA E FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE. ABROGAZIONE DELL'ART. 30 BIS. SPECIFICHE SU COERENZA TRA GLI OBIETTIVI PREVISTI NEL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021/2023 E QUELLI INDICATI NEL PIANO DELLA PERFORMANCE 2021/2023.

L'anno **duemilaventuno** addì **due** del mese di **Novembre** alle ore **21:25** nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale. All'appello risultano:

Nome	Carica	Presenza/Assenza
ZAMPEDRI ANTONIO	SINDACO	Presente
SPALENZA GIANFRANCO	VICESINDACO	Presente
PLATTO DANIELA	ASSESSORE	Presente
BONETTI DARIO ELIA	ASSESSORE	Presente
SCAGLIA ALBERTO	ASSESSORE	Presente

Totale presenti N° 5

Totale assenti N° 0

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale **Dott. Giovanni Curaba** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **Zampedri Antonio** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Delibera N° 52 del 02/11/2021

Oggetto: ESAME ED APPROVAZIONE DEL NUOVO TESTO DELL'ART. 11, COMMI 2, 3, 4, 5 E 6, E DELL' ART. 30 DEL REGOLAMENTO COMUNALE SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI, RISPETTIVAMENTE IN TEMA DI GESTIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE E DI NOMINA E FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE. ABROGAZIONE DELL'ART. 30 BIS. SPECIFICHE SU COERENZA TRA GLI OBIETTIVI PREVISTI NEL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021/2023 E QUELLI INDICATI NEL PIANO DELLA PERFORMANCE 2021/2023.

LA GIUNTA COMUNALE

RITENUTA la propria competenza ai sensi del combinato disposto dell'art. 42, comma 2, lett. a) e 48, comma 3, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii., avente ad oggetto "*Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti locali*";

PRESO ATTO che gli artt. 11, 30 e 30BIS del Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, rispettivamente in tema di gestione del personale (art. 11) e di nomina e funzionamento del Nucleo di valutazione (artt. 30 e 30BIS) necessitano di essere rivisti, in modo da adeguarne il testo all'ordinamento giuridico vigente.

In particolare, con riferimento all'art. 11, rubricato "*Competenze dei Responsabili dei Servizi in materia di amministrazione e gestione del personale*" rimane fermo il comma 1, mentre i commi 2,3,4,5, e 6 vengono integralmente stralciati e sostituiti con l'unico comma, di seguito trascritto e da intendere come "*secondo comma* " :

Ciascun Responsabile di servizio adotta rispetto al personale assegnato alla propria struttura tutti gli atti di gestione ed amministrazione del personale ai sensi e per gli effetti dell'art. 107, comma 4 lett. e) del D.Lgs.18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii.. Rispetto al personale incaricato di Posizione Organizzativa, gli atti di gestione ed amministrazione, sopra richiamati - sono adottati dal Segretario Comunale.

RITENUTO di abrogare integralmente l'art. 30bis e riscrivere integralmente per le ragioni di seguito riassunte, il testo dell'art. 30 del vigente Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi :

ART. 30 NUCLEO DI VALUTAZIONE

1. *Il Nucleo di valutazione del Comune di Poncarale è organo monocratico preposto :*
 - a) *al monitoraggio del sistema complessivo della valutazione e della trasparenza;*
 - b) *all'individuazione e/o perfezionamento di metodologie permanenti per la valutazione delle prestazioni e dei risultati dei dipendenti, anche ai fini della progressione economica;*
 - c) *alla validazione della "Relazione sulla Performance" di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 150/2009 e ss.mm.ii.;*
 - d) *alla valutazione, con cadenza annuale, della performance dei Responsabili di Servizio, accertando, a tal uopo, il reale conseguimento degli obiettivi assegnati ai medesimi, e*

*proponendo, altresì, al Sindaco, l'attribuzione della retribuzione di risultato, nel rispetto del vigente sistema di valutazione. Ai fini della misurazione e valutazione della performance dei titolari di P.O., il Nucleo si avvale dei reports sull'**attività di controllo di regolarità amministrativa in fase successiva**, redatti e trasmessi dal Segretario Generale ai sensi e per gli effetti dell'art.147 bis, comma 3 del D.Lgs.18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii.. Alla valutazione del Segretario Generale provvede non il Nucleo ma il Sindaco pro tempore, essendo il Segretario legato al primo cittadino da un rapporto fiduciario ed all'Ente da un "rapporto di servizio" e non di lavoro;*

- e) alle Attestazioni sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione dei documenti, dati ed informazioni sul portale "Amministrazione Trasparente";*
- f) all'applicazione dei criteri per la graduazione delle posizioni organizzative, ai fini dell'attribuzione della relativa indennità;*
- g) ad ogni altro compito previsto da atti regolamentari del Comune o dalla normativa vigente. A tal uopo si pensi, a solo titolo di esempio all'art. 54, comma 5 del D.Lgs. 30.03.2001,n. 165 e ss.mm.ii. o ancora all'art. 44 del D.Lgs.14.03.2013,n. 33 e ss.mm.ii., in tema di verifica della "coerenza tra gli obiettivi previsti nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione ... e quelli indicati nel Piano della performance, valutando altresì l'adeguatezza dei relativi indicatori".*

- 2. Il Nucleo di valutazione non procede ad alcuna verifica della performance del Segretario Generale, che è riservata, ex art. 99, comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii., al Sindaco pro tempore.*
- 3. Il Nucleo di Valutazione - che risponde al Sindaco - opera in posizione di autonomia e indipendenza, sia rispetto agli organi di governo sia rispetto ai Responsabili di Servizio. Nell'esercizio delle sue funzioni, il Nucleo di valutazione ha diritto di chiedere l'estrazione di copie di atti, di effettuare autonome verifiche e chiedere informazioni da rendere anche per iscritto*
- 4. Il componente unico del Nucleo di valutazione deve essere un soggetto esterno all'Amministrazione locale, deve essere un esperto nella complessa disciplina degli Enti Locali, deve possedere capacità e competenze professionali in materia di organizzazione del personale, in materia di misurazione e valutazione del personale degli Enti locali ed in materia di pianificazione e controllo di gestione.*
- 5. Quale componente unico del Nucleo di valutazione non potrà essere nominato il soggetto che rivesta incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbia rapporti continuativi di collaborazione o consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che abbia rivestito simili incarichi o cariche o che abbia avuto simili rapporti nel triennio precedente la nomina.*
- 6. Il Nucleo di valutazione è nominato con Decreto del Sindaco e dura in carica per un biennio. L'incarico di cui trattasi può essere rinnovato una sola volta. Il Decreto di nomina del Sindaco deve recare l'importo del compenso da riconoscere al professionista incaricato.*
- 7. Ai fini dell'individuazione/nomina del componente unico del Nucleo di valutazione trova applicazione l'art. 7, comma 6 quater del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 e ss.mm.ii..*
- 8. Il Nucleo di valutazione - in un'ottica di contenimento della spesa pubblica - può essere costituito in forma associata con altro ente di ridotte dimensioni, che abbia una popolazione inferiore a 15000 abitanti. Nell'ipotesi di gestione associata – contemplata dal presente comma – il Nucleo sarà nominato con un unico Decreto a firma del Sindaco del Comune più popoloso e dovrà recare il grado di partecipazione alle spese di ciascun Ente oltre che le modalità ed i tempi di rimborso tra i due Enti.*

PREMESSO che secondo la Delibera CIVIT (oggi, A.N.AC.) 9 dicembre 2010, n. 121, l'art. 14 del D.Lgs. n. 150/2009 – recante la costituzione di Organismi indipendenti di valutazione (OIV) per

l'esercizio delle funzioni di controllo - non trova applicazione ai Comuni con la conseguenza che rientra *"... nella discrezionalità del singolo Comune la scelta di costituire o meno l'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)"*.

Il succitato Orientamento è stato confermato dalla stessa CIVIT con successive Delibere n. 23 del 06/11/2012 e n. 12 del 27/02/2013. In particolare, la Delibera CIVIT (oggi, A.N.AC.) ha chiarito che : *"Ai sensi della Delibera n.23/2012, le regioni, gli enti regionali, le amministrazioni del servizio sanitario nazionale e **gli enti locali**, stante il mancato rinvio dell'art. 16, comma 2, del D.Lgs. n. 150/2009 all'art. 14 dello stesso Decreto, salvo quanto espressamente previsto dalla normativa di adeguamento, **hanno la facoltà, e non l'obbligo di costituire l'OIV**, in quanto, nella loro autonomia, possono affidare ad altri organi i compiti previsti dai principi di cui alle disposizioni del D.Lgs. n. 150/2009 indicate nel citato art. 16"*;

CONSTATATO che questo Comune – stante le proprie dimensioni e la propria struttura organizzativa, caratterizzata dall'assenza di figure dirigenziali in organico – ha ritenuto avvalersi del Nucleo di valutazione, ai fini della garanzia dei principi di imparzialità nella valutazione delle prestazioni del personale e della performance in generale;

PRESO ATTO che con riferimento specifico al Nucleo di valutazione, l'art. 30, comma 2 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, da ultimo aggiornato con Deliberazione della Giunta n. 155 del 21/09/2016, esecutiva ai sensi di legge - dispone che il Nucleo di valutazione sia composto dal Segretario Comunale, che lo presiede, e da due componenti, genericamente qualificati *"di provata qualificazione"*;

PRESO ATTO dei rilievi critici che l'A.N.AC., recentemente con la Delibera n. 1064 del 13/11/2019, ha formulato, nell'intermezzo tra pagina 33 e pagina 34, relativamente alla possibilità per il Segretario Comunale di essere Presidente del Nucleo di valutazione. In particolare è stato chiarito che *"Poiché il Segretario è di norma anche RPCT (art. 1, co. 7, L. 190/2012) la conseguenza è che lo stesso RPCT ... (finisce per) controllare proprio l'operato del RPCT. Attesa la normativa vigente che potrebbe generare conflitti di interessi nei termini sopra specificati, ANAC auspica che gli enti locali di piccole dimensioni trovino soluzioni compatibili con l'esigenza di mantenere distinti il ruolo di RPCT da quello di componente dell'organismo che svolge le funzioni dell'OIV"*;

PRECISATO che le specifiche della Delibera n. 1064 del 13/11/2019 sono state confermate più recentemente dalla Delibera n. 180 del 26/02/2020;

RITENUTO di adeguare il testo originario dell'art. 30, comma 2 del Regolamento Comunale di cui trattasi alle recenti posizioni assunte dall'A.N.AC., e, sopra trascritte; a maggior ragione del fatto che il Sindaco pro tempore, con proprio Decreto n. 3 del 16/07/2020, Prot. 3484/2020, ha nominato il Segretario Generale quale Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (R.P.C.T.);

PRESO ATTO che il succitato art. 30, comma 2 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi prevede una composizione collegiale del Nucleo di valutazione, mentre esigenze di semplificazione e celerità dell'iter amministrativo suggeriscono di propendere per una composizione monocratica dell'organo de quo;

RITENUTO di avviare nei prossimi mesi, conseguentemente a tale modifica regolamentare, il procedimento per la nomina del nuovo Nucleo di Valutazione in forma monocratica;

RICHIAMATE :

- la Delibera CIVIT n. 21/2012 con la quale è stato confermato che l'organo competente, a livello locale, per la nomina dell'organo di valutazione è il Sindaco;
- la Delibera CIVIT n. 12/2013, che al punto 12 chiarisce : *“La determinazione del compenso è rimessa all'autonoma decisione dell'amministrazione, nel rispetto del principio, desumibile dai principi fondamentali sottesi al d.lgs. n. 150/2009, secondo cui devono essere stabiliti importi adeguati alle dimensioni e alla complessità organizzativa dell'amministrazione stessa, salvaguardando, nel contempo, il profilo della economicità della gestione e del costo opportunità delle risorse, che assume particolare rilievo negli enti di piccole dimensioni”*;

VISTO l'art. 46, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii., ai sensi del quale *“L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente e il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso civico, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 5bis costituiscono elemento di valutazione negativa della responsabilità dirigenziale a cui applicare la sanzione di cui all'articolo 47, comma 1 bis, ed eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione, valutata ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili”*.

Va ricordato che il Responsabile per la Trasparenza, segnala all'organo di indirizzo politico, all'OIV/Nucleo di valutazione, all'A.N.AC. e, nei casi più gravi, all'UPD ai fini dell'eventuale attivazione del procedimento disciplinare **i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione** (ex combinato disposto dei commi 1 e 5 dell'art. 43 del Decreto Legislativo n. 33/2013 e ss.mm.ii.);

PRECISATO che l'art. 1, commi 8 e 8bis della Legge 06.11.2012, n. 120 e ss.mm.ii. e l'art. 10, comma 3 del D.Lgs.14.03.2013, n. 33 e ss.mm.ii. qualificano testualmente come *“strategici”* gli obiettivi connessi alla trasparenza e all'anticorruzione. L'art. 44, comma unico, secondo periodo del D.Lgs. n. 33/2013 chiarisce, altresì, che *“I soggetti deputati alla misurazione e valutazione delle performance, nonchè l'OIV, utilizzano le informazioni e i dati relativi all'attuazione degli obblighi di trasparenza ai fini della misurazione e valutazione delle performance sia organizzativa, sia individuale del Responsabile e dei dirigenti dei singoli uffici responsabili della trasmissione dei dati”*;

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta comunale n. 12 del 26.03.2021, esecutiva ai sensi di legge, recante l'esame ed approvazione del Piano Triennale per la prevenzione della corruzione 2021/2023, che al paragrafo 1.6., pagina 13 chiarisce testualmente che : *“I Dirigenti/Responsabili delle unità organizzative devono valorizzare la realizzazione di un efficace processo di gestione del rischio di corruzione in sede di formulazione degli obiettivi delle proprie unità organizzative ... e tener conto, in sede di misurazione e valutazione delle performance, del reale contributo apportato dai dipendenti all'attuazione del processo di gestione del rischio e del loro grado di collaborazione con il R.P.C.T.”*;

RICHIAMATO il vigente Statuto Comunale;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. avente ad oggetto *“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*;

ACQUISITI ED ALLEGATI sulla presente proposta di Deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del Servizio Affari Generali, Avv. Giovanni Curaba, ed il parere favorevole di regolarità contabile, espresso dal Responsabile del Servizio Economico-Finanziario, Sig.ra Adriana Salomoni, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del citato D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 così come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. b) del D.L. n. 174/2012, convertito in Legge n. 213/2012;

Con votazione unanime favorevole espressa nelle forme di legge

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

1. di rivedere – come, di fatto, rivede - integralmente nella versione di seguito trascritta e richiamata in premessa il testo dei commi 2, 3, 4, 5 e 6 dell'art. 11 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 197 del 03.11.1999 e da ultimo aggiornato con Deliberazione della Giunta n. 155 del 21/09/2016, esecutive ai sensi di legge. Gli originari commi 2, 3, 4,5 e 6 vengono ad essere riassunti nel nuovo comma 2 :

Ciascun Responsabile di servizio adotta rispetto al personale assegnato alla propria struttura tutti gli atti di gestione ed amministrazione del personale ai sensi e per gli effetti dell'art. 107, comma 4 lett. e) del D.Lgs.18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii.. Rispetto al personale incaricato di Posizione Organizzativa, gli atti di gestione ed amministrazione, sopra richiamati - sono adottati dal Segretario Comunale.

2. di rivedere – come, di fatto, rivede - integralmente nella versione di seguito trascritta e richiamata in premessa il testo dell'art. 30 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 197 del 03.11.1999 e da ultimo aggiornato con Deliberazione della Giunta n. 155 del 21/09/2016, esecutive ai sensi di legge :

ART. 30 NUCLEO DI VALUTAZIONE

1. *Il Nucleo di valutazione del Comune di Poncarale è organo monocratico preposto :*
 - a) *al monitoraggio del sistema complessivo della valutazione e della trasparenza;*
 - b) *all'individuazione e/o perfezionamento di metodologie permanenti per la valutazione delle prestazioni e dei risultati dei dipendenti, anche ai fini della progressione economica;*
 - c) *alla validazione della "Relazione sulla Performance" di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 150/2009 e ss.mm.ii.;*
 - d) *alla valutazione, con cadenza annuale, della performance dei Responsabili di Servizio, accertando, a tal uopo, il reale conseguimento degli obiettivi assegnati ai medesimi, e proponendo, altresì, al Sindaco, l'attribuzione della retribuzione di risultato, nel rispetto del vigente sistema di valutazione. Ai fini della misurazione e valutazione della performance dei titolari di P.O., il Nucleo si avvale dei reports sull'**attività di controllo di regolarità amministrativa in fase successiva**, redatti e trasmessi dal Segretario Generale ai sensi e per gli effetti dell'art.147 bis, comma 3 del D.Lgs.18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii.. Alla valutazione del Segretario Generale provvede non il Nucleo ma il Sindaco pro tempore, essendo il Segretario legato al primo cittadino da un rapporto fiduciario ed all'Ente da un "rapporto di servizio" e non di lavoro;*
 - e) *alle Attestazioni sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione dei documenti, dati ed informazioni sul portale "Amministrazione Trasparente";*

- f) *all'applicazione dei criteri per la graduazione delle posizioni organizzative, ai fini dell'attribuzione della relativa indennità;*
- g) *ad ogni altro compito previsto da atti regolamentari del Comune o dalla normativa vigente. A tal uopo si pensi, a solo titolo di esempio all'art. 54, comma 5 del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 e ss.mm.ii. o ancora all'art. 44 del D.Lgs. 14.03.2013, n. 33 e ss.mm.ii., in tema di verifica della "coerenza tra gli obiettivi previsti nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione ... e quelli indicati nel Piano della performance, valutando altresì l'adeguatezza dei relativi indicatori".*

2. *Il Nucleo di valutazione non procede ad alcuna verifica della performance del Segretario Generale, che è riservata, ex art. 99, comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii., al Sindaco pro tempore.*

3. *Il Nucleo di Valutazione - che risponde al Sindaco - opera in posizione di autonomia e indipendenza, sia rispetto agli organi di governo sia rispetto ai Responsabili di Servizio. Nell'esercizio delle sue funzioni, il Nucleo di valutazione ha diritto di chiedere l'estrazione di copie di atti, di effettuare autonome verifiche e chiedere informazioni da rendere anche per iscritto*

4. *Il componente unico del Nucleo di valutazione deve essere un soggetto esterno all'Amministrazione locale, deve essere un esperto nella complessa disciplina degli Enti Locali, deve possedere capacità e competenze professionali in materia di organizzazione del personale, in materia di misurazione e valutazione del personale degli Enti locali ed in materia di pianificazione e controllo di gestione.*

5. *Quale componente unico del Nucleo di valutazione non potrà essere nominato il soggetto che rivesta incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbia rapporti continuativi di collaborazione o consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che abbia rivestito simili incarichi o cariche o che abbia avuto simili rapporti nel triennio precedente la nomina.*

6. *Il Nucleo di valutazione è nominato con Decreto del Sindaco e dura in carica per un biennio. L'incarico di cui trattasi può essere rinnovato una sola volta. Il Decreto di nomina del Sindaco deve recare l'importo del compenso da riconoscere al professionista incaricato.*

7. *Ai fini dell'individuazione/nomina del componente unico del Nucleo di valutazione trova applicazione l'art. 7, comma 6 quater del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 e ss.mm.ii..*

8. *Il Nucleo di valutazione - in un'ottica di contenimento della spesa pubblica - può essere costituito in forma associata con altro ente di ridotte dimensioni, che abbia una popolazione inferiore a 15000 abitanti. Nell'ipotesi di gestione associata - contemplata dal presente comma - il Nucleo sarà nominato con un unico Decreto a firma del Sindaco del Comune più popoloso e dovrà recare il grado di partecipazione alle spese di ciascun Ente oltre che le modalità ed i tempi di rimborso tra i due Enti.*

3. di stralciare integralmente l'art.30 bis del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, senza che tale operazione comporti necessità di rinumerare gli articoli successivi dello stesso Regolamento;

3bis. di ritenere il testo originario dell'art. 30bis riassorbito nel nuovo art. 30, sopra integralmente trascritto;

4. di dare atto che la ratio sottesa alla presente Deliberazione è da individuare nell'esigenza di adeguare il testo del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei servizi sia alle prescrizioni normative vigenti sia alle posizioni espresse dall'A.N.AC. con le Deliberazioni nn. 1064 del 13/11/2019 e n. 180 del 26/02/2020, in modo da garantire nella materia de qua efficacia operativa, adeguata alla dimensione organizzativa dell'Ente;

5. di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato in modo permanente nel Portale "Amministrazione Trasparente" del Comune di Poncarale (BS), ai sensi e per gli effetti di cui al

D.Lgs. 14/03/2013, n. 33, così come aggiornato dal D.Lgs. 25/05/2016, n. 97, ed in particolare nella Sezione principale, denominata “*Provvedimenti*”, sotto sezione rubricata “*Provvedimenti organi di indirizzo politico*”;

6. di dare atto che ai sensi dell’art. 3 della Legge 07/08/1990, n. 241 e ss.mm.ii., qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo, e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al TAR al quale è possibile rappresentare i propri rilievi, entro e non oltre 60 giorni dall’ultimo di pubblicazione all’Albo Pretorio;

7. di dare comunicazione dell’adozione del presente atto deliberativo ai Capo gruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii..

SUCCESSIVAMENTE

la Giunta Comunale, attesa l’urgenza di provvedere, previa distinta e separata votazione favorevole ed unanime, dichiara la presente Deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs.18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii..

Seduta della Giunta Comunale del 02/11/2021
Delibera N. 52

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DEL NUOVO TESTO DELL'ART. 11, COMMI 2, 3, 4, 5 E 6, E DELL' ART. 30 DEL REGOLAMENTO COMUNALE SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI, RISPETTIVAMENTE IN TEMA DI GESTIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE E DI NOMINA E FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE. ABROGAZIONE DELL'ART. 30 BIS. SPECIFICHE SU COERENZA TRA GLI OBIETTIVI PREVISTI NEL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021/2023 E QUELLI INDICATI NEL PIANO DELLA PERFORMANCE 2021/2023.

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
in ordine alla regolarità tecnica

Il sottoscritto Responsabile del Servizio interessato, con riferimento alla proposta di delibera in oggetto indicata, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall'art. 49, comma 1, del T.U. approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla **regolarità tecnica**.

Li, 02/11/2021

F.to Il Responsabile del Servizio
Dott. Giovanni Curaba

Il presente verbale viene così sottoscritto:

Il Sindaco
F.to Zampedri Antonio

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Giovanni Curaba

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale/Responsabile del Procedimento ufficio segreteria

CERTIFICA CHE:

- copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1, del T.U. approvato con D.Lgs 18/08/2000 n. 267.
- la presente deliberazione è stata trasmessa in elenco ai Capigruppo con prot. n° 6917/2021 ai sensi dell'art. 125 del medesimo T.U.

Poncarale, li 25/11/2021

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Giovanni Curaba

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA CHE

la presente Deliberazione proprio perché dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii. è divenuta ESECUTIVA il 02/11/2021

Poncarale, li 25/11/2021

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Giovanni Curaba

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

Poncarale, li 25/11/2021

Il Segretario Comunale
DOTT. GIOVANNI CURABA

